

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 58/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. Ca. Ko., residente in Montano Lucino, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato tempestivamente il provvedimento emesso in data 16.11.2009, prot. n. 1016141033 con cui Equitalia Spa gli comunicava che in pari data aveva eseguito presso l'Agenzia del Territorio di Como - Servizio di Pubblicità Immobiliare - iscrizione ipotecaria sulla quota di sua proprietà di immobile sito in Comune di Montano Lucino, ai sensi dell'art. 77 del DPR 602/73 e succ. mod. per la somma complessiva di € 53.594,72, pari al doppio del carico tributario scaduto e non pagato, chiedendone l'annullamento.

Dopo un ampio excursus della vicenda di natura tributaria che ha portato alla predetta iscrizione, il ricorrente in sostanza chiede la cancellazione del predetto provvedimento, affetto da nullità insanabile, in quanto il concessionario non ha provveduto alla preventiva notifica dell'intimazione a pagamento, ai sensi dell'art. 50, 2° comma, del citato DPR 602/73.

Richiamando la sentenza n. 2053 in data 31.1.2006 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che l'iscrizione d'ipoteca è atto preordinato è funzionale all'espropriazione forzata, fa presente che conseguentemente nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella, l'espropriazione potrà essere avviata - e l'iscrizione potrà essere disposta - soltanto dopo la notifica dell'intimazione a pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 citato. Osserva ancora che a seguito di decisione della C.T.R. di Milano era stata disposta la remissione della cartella limitatamente al terzo dei tributi laddove il Concessionario ha considerato tutti gli importi residui riportati nella originaria cartella che ha dato luogo all'iter contenzioso precedente a questa fase.

Chiede pertanto la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca, con vittoria di spese.

Si è costituito in giudizio il Concessionario della riscossione Equitalia Esatri che contrasta i motivi di opposizione.

Quanto alla violazione degli articoli 50 e 77 del DPR 602/73 fa presente che per l'iscrizione di ipoteca non costituisce condizione necessaria la notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, 2° comma, e che quindi quella eseguita è pienamente legittima, in quanto il primo comma dell'art. 77 prevede che decorso inutilmente il termine di cui al primo comma dell'art. 50 il ruolo costituisce titolo per l'iscrizione ipotecaria.

Quanto agli annullamenti parziali in sede contenziosa delle cartelle prodromiche all'iscrizione, eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione che si è attenuto ai carichi ricevuti dall'ente impositore.

Chiede che venga emessa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'Equitalia e che venga accertata la legittimità del proprio operato, con condanna del ricorrente alle spese di causa. All'udienza di discussione del 10 febbraio, questa Commissione aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Milano 6, fissando per l'ulteriore trattazione del ricorso l'udienza odierna.

Nel frattempo è pervenuta la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate di Milano la quale eccepisce il difetto di legittimazione passiva sostenendo che l'iscrizione di ipoteca è atto esclusivo del concessionario della riscossione, legittimato passivo in ordine agli eventuali vizi allo stesso imputabili.

Quanto al merito della controversia, sostiene poi la legittimità della propria azione nel rispetto del disposto dell'art. 13, 2° comma, del D. LGS. 471/1997, per cui conclude

dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio e, nel merito, riconoscere la validità dell'iscrizione a ruolo operata, il tutto con. condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. All'udienza pubblica di discussione in data 9.6.2011, sentito il difensore del ricorrente, assenti le altre parti, la Commissione si è riservata la decisione.

Innanzitutto è necessario stabilire se l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare in assenza di un atto di intimazione di pagamento, già denominato avviso di mora.

Al riguardo, stabilito che non vi è prova della notifica di un tale atto di intimazione di pagamento notificato al ricorrente antecedentemente all'iscrizione di cui trattasi, la Commissione non può che dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione impugnata.

In tal senso esiste la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito.

Infatti, a mente del disposto dell'art. 50, 2° comma, del D. Lgs. 602/73 se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di mora, a nulla rilevando il richiamo dell'art. 77, 1° comma, che riguarda la fattispecie prevista dal 1° comma dell'art. 50.

Il ricorso quindi deve essere accolto e l'Agenzia delle Entrate di Milano condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €. 500, in quanto competente a fornire al concessionario le disposizioni relative alla procedura da adottare nella fattispecie.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la sola Agenzia delle Entrate costituita al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in €. 500,00.